Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 giugno 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

1954

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 23 GIUGNO 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 25: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 56ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli, effettuata dal 19 maggio al 3 giugno 1954.

(2190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1953, n. 1258.

Esecuzione della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, firmata a Buenos Aires il 22 dicembre 1952.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 27 dicembre 1948, n. 1691, relativo all'approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti adottati a Buenos Aires dalla Conferenza plenipotenziaria delle telecomunicazioni il 22 dicembre 1952:
a) Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;
b) Protocollo finale alla Convenzione;
c) Protocolli addizionali alla Convenzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1954, conformemente a quanto previsto dall'art. 50 della Convenzione suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI — TAVIANI — PANETTI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1953, n. 1259.

Esecuzione degli Accordi di carattere economico tra l'Italia e la Finlandia, conclusi ad Helsinki il 6 marzo 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi ad Helsinki, tra l'Italia e la Finlandia, il 6 marzo 1953:
Accordo commerciale;
Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento, concluso a Roma il 5 maggio 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° marzo 1953 per quanto concerne l'Accordo commerciale e dal 6 marzo 1953 per quanto concerne il Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — GAVA — BRESCIANI TURRONI — VANONI — MALVESTITI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, *foglio n.* 154. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Finlande

Le Gouvernement italien et le Gouvernement finlandais dans le but de régler et de développer dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

L'Italie et la Finlande s'accorderont mutuellement un traitement aussi libéral que possible dans l'octroi réciproque des autorisations d'importation et d'exportation.

Art. 2.

Le Gouvernement italien autorisera l'importation des marchandises de Finlande, indiquées à la Liste *B* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque

produit. De son côté, le Gouvernement de Finlande autorisera l'exportation vers l'Italie des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Art. 3.

Le Gouvernement de Finlande autorisera l'importation des marchandises d'Italie, indiquées à la Liste *A* annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement italien autorisera l'exportation vers la Finlande des dites marchandises, à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Art. 4.

Les contingents d'importation et d'exportation seront, en principe, utilisés *pro rata temporis*.

Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement tous les trois mois, par l'intermédiaire des représentations diplomatiques respectives, le montant pour chaque contingent des licences d'importation et d'exportation délivrées de part et d'autre.

Art. 5.

Le règlement des paiements afférant aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera sur la base du *clearing*, conformément aux dispositions de l'Accord de Paiement signé le 5 mai 1951.

Afin de favoriser le développement du commerce entre la Finlande et l'Italie, les Autorités compétentes des deux Pays pourront d'un commun accord autoriser des affaires parallèles à régler par la voie du dit Accord de Paiement, suivant les dispositions prévues à l'annexe du présent Accord. Les affaires de réciprocité, qui à la date de la signature du présent Accord, ont été approuvées par les deux Gouvernements, seront exécutées en dehors des quantités ou des valeurs reprises aux Listes *A* et *B* annexées à cet Accord, d'après ce qui était prévu dans les autorisations respectives.

Art. 6.

Il sera constitué une Commission Mixte composée de représentants des deux Gouvernements.

La Commission aura la tâche de surveiller l'application du présent Accord et de formuler toute proposition tendant à améliorer les relations commerciales et financières entre l'Italie et la Finlande. Elle pourra se réunir à la demande d'une des deux Parties.

Art. 7.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif à dater du 1er mars 1953 et prendra fin le 28 février 1954.

Fait à Helsinki, en double exemplaire, le 6 mars 1953

Pour l'Italie — C. DI COSSATO

Pour la Finlande — A. ASANTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LISTE *A*

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES
A EXPORTER VERS LA FINLANDE

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ U. S. A.)
1. Agrumes, y compris oranges	—	150.000
2. Fruits sechés, y compris amandes et noisettes	—	150.000
3. Pulpe de tomates	—	30.000
4. Vins, vermouth et autres boissons alcooliques	—	200.000
5. Riz demi-brut	T. 5.000	—
6. Huile d'olive	—	50.000
7. Jus de réglisse	—	15.000
8. Tabac	» 100	—
9. Fibrane et tops de fibres textiles artificielles type « Merinova »	—	300.000
10. Fils de rayonne	» 200	—
11. Fibrane, tops et fils de fibres synthétiques polyamidiques, ainsi que fils mélangés de fibres artificielles et synthétiques	» 200	—
12. Fils, ficelles et cordages de chanvre	» 50	—
13. Fils de coton	» 200	—
14. Fils de laine ou de poils fins, purs ou mixtes, cardés ou peignés	» 250	—
15. Fils à coudre	—	100.000
16. Tissus de soie naturelle, y compris gaze à bluter	—	200.000
17. Tissus pour cravates	—	100.000
18. Tissus de rayonne et de fibrane	—	300.000
19. Tissus de chanvre	—	50.000
20. Tissus de coton, purs et mixtes	—	800.000
21. Tissus et velours de laine, purs et mixtes	—	500.000
22. Tissus de fibres synthétiques polyamidiques	—	50.000
23. Tissus d'ameublement	—	50.000
24. Autres produits textiles, y compris dentelles et bas en nylon et en autres fibres synthétiques polyamidiques	—	150.000
25. Cloches pour chapellerie	—	150.000
26. Chapeaux et bérets	—	100.000
27. Extraits de châtaigner et de sumac	» 150	—
28. Pierre ponce	—	10.000
29. Talc	—	25.000
30. Perborate de sodium	—	20.000
31. Chlorure de polyvinile	—	20.000
32. Bentonite	—	15.000
33. Colorants organiques synthétiques	—	100.000
34. Autres produits chimiques	—	60.000
35. Produits pharmaceutiques et spécialidés médicinales	—	30.000
36. Marbre	—	25.000
37. Mercure	—	20.000
38. Soufre	» 3.000	—
39. Essence et autre combustibles liquides	» 20.000	—
40. Voitures automobiles, leurs pièces détachées et de rechange	—	500.000
41. Tracteurs et leurs pièces détachées et de rechange	—	1.000.000
42. Moteurs Diesel pour la propulsion de navires	—	*p. m.*
43. Tramways et leurs pièces de rechange	—	*p. m.*
44. Machines pour l'industrie textile, y compris métiers à tisser et machines à coudre pour l'industrie	—	300.000
45. Machines à écrire et à calculer à main et électriques, téléimprimeurs et leurs parties détachées et de rechange	—	500.000

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ U. S. A.)
46. Caisses enregistreuses	—	50.000
47. Aiguilles pour machines à coudre	—	*p. m.*
48. Autres machines et appareils, leurs pièces détachées et de rechange	—	1.000.000
49. Machines et appareils électriques et leurs pièces détachées	—	500.000
50. Matériel radio-électrique, y compris valves pour radio	—	100.000
51. Autre matériel électrique	—	20.000
52. Appareils photographiques, papier sensibilisé preparé pour la photographie, pellicules et plaques pour la photographie et la cinématographie	—	75.000
53. Instruments scientifiques et de chirurgie et leurs pièces détachées	—	100.000
54. Montres, y compris montres de contrôle et reveilles	—	10.000
55. Roulements à billes et leurs parties	—	250.000
56. Linoléum	—	50.000
57. Pneus pour auto	—	100.000
58. Caoutchouc en fils	—	25.000
59. Autres ouvrages en caoutchouc	—	30.000
60. Accordéons et autres instruments de musique	—	10.000
61. Livres, revues et journaux	—	20.000
62. Liège brut et ouvré	—	10.000
63. Charbons et graphites, préparés pour l'électrotechnique	—	10.000
64. Pellicules cinématographiques impressionnées	N. 20	—
65. Autres marchandises	—	1.000.000

LISTE *B*

LISTE DES MARCHANDISES FINLANDAISES A EXPORTER VERS L'ITALIE

MARCHANDISES	Contingents	
	En quantité	En valeur ($ U. S. A.)
1. Chevaux de boucherie	—	100.000
2. Volaille	—	50.000
3. Fromages	—	200.000
4. Oeufs	—	100.000
5. Alcool éthylique (1)	—	200.000
6. Feldspath	T. 100	—
7. Goudron de bois	—	20.000
8. Térébenthine	» 200	—
9. Huile de tall	—	50.000
10. Essence d'aiguilles de pin pour savonnerie et pour parfumerie	—	30.000
11. Peaux brutes, ne convenant pas pour fourrures	—	50.000
12. Peaux à fourrures	—	50.000
13. Epönges de cellulose	—	50.000
14. Bois rond de conifères	—	500.000
15. Poteaux non imprégnés	—	50.000
16. Bois scié	Stds. 5000	—
17. Bois contreplaqué de bouleau	Mc. 500	—
18. Panneaux en fibre de bois	—	*p. m.*
19. Maisons en bois, préfabriquées, portes et fenêtres en bois et leurs chassis, persiennes en bois et lattes pour persiennes	—	200.000
20. Bobines en bois pour fil à coudre et pour filature	—	50.000
21. Pâte de bois mécanique	T. 10.000	—
22. Pâtes de bois chimiques pour la fabrication de papier	» 30.000	—
23. Pâte de bois chimique pour la fabrication de rayonne	» 18.000	—
24. Déchets de papier	» 10.000	—
25. Papier Kraft	» 400	—
26. Cartons, y compris cartons Kraftliner	» 1.000	—
27. Papier journal S/C	» 1.500	—
28. Papier journal M/F	» 1.500	—
29. Papier d'imprimerie	» 200	—
30. Ouate de cellulose	—	*p. m.*
31. Papier pour condensateurs	» 25	—
32. Papiers peints	—	10.000
33. Autres papiers	» 500	—
34. Sacs en papier	» 200	—
35. Matériel d'emballage	—	50.000
36. Porcelaine et faïence	—	*p. m.*
37. Machines et appareils, notamment pour l'industrie du papier et du bois	—	125.000
38. Produits divers de l'industrie métallurgique	—	25.000
39. Articles de sport	—	20.000
40. Autres marchandises	—	500.000

(1) Importation temporaire en contre-partie de vins, vermouth et autres boissons alcooliques en plus du montant prévu à la Liste *A*.

ANNEXE

DISPOSITIONS

RELATIVES AU RÈGLEMENT DES AFFAIRES PARALLÈLES

1. Les demandes d'autorisation d'affaires parallèles devront être présentées par les parties contractantes finlandaises et italiennes aux administrations compétentes de leur Pays respectif.

2. Lorsque l'administration finlandaise compétente aura donné son consentement à une affaire parallèle, la Suomen Pankki en avisera l'Ufficio Italiano dei Cambi en donnant un numéro d'ordre à l'affaire. Si l'administration compétente italienne approuve la proposition finlandaise, l'Ufficio Italiano dei Cambi donnera un numéro d'ordre à l'opération envisagée et en avisera télégraphiquement ou par avion la Suomen Pankki.

3. Lorsque l'administration italienne compétente aura donné son consentement à une affaire parallèle, l'Ufficio Italiano dei Cambi en avisera la Suomen Pankki en donnant un numéro d'ordre à l'affaire. Si l'administration compétente finlandaise approuve la proposition italienne, la Suomen Pankki donnera un numéro d'ordre à l'opération envisagée et en avisera télégraphiquement ou par avion l'Ufficio Italiano dei Cambi.

4. Les communications entre les deux Instituts contiendront les indications suivantes:

numéro d'ordre de l'affaire;

désignation, quantité et valeur des marchandises à fournir par chaque Pays;

noms des opérateurs finlandais et italiens.

5. Au cas où une affaire parallèle approuvée par l'Autorité compétente de l'un des deux Pays ne serait pas admise par celle de l'autre Pays, cette dernière fera part de son refus à l'Autorité du premier Pays, sans donner un numéro d'ordre à l'affaire.

6. Le règlement des affaires parallèles autorisées de part et d'autre sera effectué par la voie du *clearing* de la façon suivante:

a) le débiteur finlandais versera au « compte général » prévu à l'art. 1er de l'Accord de Paiement entre l'Italie et la Finlande signé à Rome le 5 mai 1951 la contrevaleur de la marchandise italienne. Les avis de versement correspondants émis par la Suomen Pankki contiendront le numéro d'ordre donné à l'affaire parallèle auquel le versement se réfère. L'Ufficio Italiano dei Cambi exécutera les paiements dans la mesure des montants reçus du débiteur italien participant à l'affaire parallèle en question;

b) le débiteur italien versera à l'Ufficio Italiano dei Cambi la contrevaleur de la marchandise finlandaise. Les ordres de paiement correspondants émis par l'Ufficio Italiano dei Cambi contiendront le numéro d'ordre donné à l'affaire parallèle auquel le versement se réfère. La Suomen Pankki exécutera ces ordres par le débit du « compte général » prévu par l'Accord de Paiement susmentionné et dans la mesure des montants reçus du débiteur finlandais participant à l'affaire parallèle en question.

7. Si les livraisons réciproques prévues par une affaire parallèle ne sont pas entièrement effectuées, les administrations compétentes des deux Pays s'entendront pour assurer un règlement équitable de l'opération à la partie qui a exécuté, même partiellement, ses obligations, sans en recevoir la contrepartie. Notamment elles accorderont toute facilité pour l'exécution d'une nouvelle affaire, au moyen des montants restés inutilisés.

Protocole additionnel à l'Accord de Paiement entre la Finlande et l'Italie signé à Rome le 5 mai 1951

Le Gouvernement italien et le Gouvernement finlandais sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

En dérogation à ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'Art. 5 de l'Accord de Paiement entre la Finlande et l'Italie signé à Rome le 5 mai 1951, les paiements aux ayants droit en Finlande et en Italie, afférant aux exportations effectuées en affaire parallèle ne seront pas exécutés suivant l'ordre chronologique des versements et seront payés dans la mesure des montants reçus du débiteur respectif participant comme contrepartie à l'affaire parallèle en question.

Art. 2.

Dans le calcul du montant utilisé à valoir sur le crédit de 2.000.000 de dollars U.S.A. prévu aux articles 6 et 7 de l'Accord de Paiement susmentionné, il ne sera pas tenu compte des versements exécutés par les importateurs des deux Pays en relation aux affaires parallèles approuvées par les Autorités compétentes en conformité aux dispositions visées par l'Annexe à l'Accord Commercial signé en date de ce jour.

Art. 3

Aux fins de l'établissement du solde à régler selon les prescriptions de l'Art. 10, alinéa 2 de l'Accord de Paiement ne seront pas considérés les montants versés par les importateurs des deux Pays en relation aux affaires parallèles approuvées par les Autorités compétentes en conformité aux dispositions visées par l'Annexe à l'Accord Commercial signé en date de ce jour.

Art. 4.

Le présent Protocole, qui aura la même durée que l'Accord de Paiement entre la Finlande et l'Italie signé à Rome le 5 mai 1951, entrera en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Helsinki, en double exemplaire, le 6 mars 1953

Pour l'Italie — C. DI COSSATO

Pour la Finlande — A. ASANTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1954, n. 310.

Costituzione del Consorzio Interregionale Cooperative Lavoratori Edili (Consorzio I.C.L.E.), con sede in Napoli, e approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del presidente designato del Consorzio Interregionale Cooperative Lavoratori Edili (Consorzio I.C.L.E.) con sede in Napoli, in data 3 marzo 1953, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso, in via d'urgenza, nella seduta del 26 novembre 1953, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio Interregionale Cooperative Lavoratori Edili (Consorzio I.C.L.E.) con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quaranta articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1954

EINAUDI

RUBINACCI — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 150. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 311.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione in Vicaria curata autonoma indipendente del beneficio coadiutoriale di San Mauro, in località Opaco del comune di Brossasco (Cuneo).

N. 311. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 9 gennaio 1953, relativo all'erezione in Vicaria curata autonoma indipendente del beneficio coadiutoriale di San Mauro, in località Opaco del comune di Brossasco (Cuneo), e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Mauro, sede dell'anzidetta nuova Vicaria curata autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 132. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1954, n. 312.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dell'Adorazione Perpetua, in Genova Sampierdarena.

N. 312. Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dell'Adorazione Perpetua, in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 125. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1954.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cirò e di Cirò Marina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cirò, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Cirò e di Cirò Marina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cirò, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1954 per i comuni di Cirò e di Cirò Marina, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Cirò, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1954
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 47. — LESEN

(2944)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1954.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302, 24 settembre 1953, n. 94217 e 20 aprile 1954, n. 91885, concernenti la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire la esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta previsto dai citati decreti Ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto esportati dal 16 maggio 1954 è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata previsto per alcuni prodotti di più larga esportazione dai decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302, 24 settembre 1953, n. 94217 e 20 aprile 1954, n. 91885, nella misura fissata nella tabella suddetta e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319.

Art. 2.

Per le merci esportate dal 16 maggio 1954 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, la prova dell'effettuata esportazione, può essere fornita anzichè con la bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1954
Registro n. 15, foglio n. 206. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto della esportazione la restituzione dell'imposta sull'entrata

Numero d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da restituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO XLIII	
1	ex 521	ex *a)* ex *b)*	Tappeti di gomma spugnosi e non spugnosi.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,50% per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO LXXXV	
2	ex 1202	*a)* 2	Bussola giromagnetica J2 e sue parti compresi i relativi amplificatori.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2,50% per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.

(3045)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1954.

Caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, concernente, fra l'altro, modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1952, riguardante i tagli dei contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti liquori o spirito puro;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, riguardante le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità della loro applicazione ai recipienti contenenti spirito puro;

Decreta:

Art. 1.

I contrassegni di Stato previsti dall'art. 13 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, sono costituiti da fascette di carta filigranata delle dimensioni di millimetri 150 x 20, recanti impressi a stampa, come dai tipi allegati: 1) lo stemma dello Stato e la dicitura « Imposte di Fabbricazione — Contrassegno di Stato — Spirito »; 2) l'indicazione del quantitativo idrato di spirito per il quale ogni fascetta è valida; 3) una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto, che ne indica la serie, e un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie.

Le fascette sono colorate a striscie inclinate e alternate di diverso colore, della larghezza di mm. 15. I colori sono stabiliti come segue, secondo il tipo della fascetta:

a) fino a litri 0,100 colori rosso e giallo;
b) da litri 0,250 » rosso e verde;
c) » » 0,500 » rosso e bleu;
d) » » 0,750 » rosso e violetto;
e) » » 1,000 » giallo e verde;
f) » » 1,500 » giallo e bleu;
g) » » 2,000 » giallo e violetto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1954 i recipienti contenenti spirito non denaturato per la minuta vendita non potranno essere estratti dagli opifici di imbottigliamento se non muniti dei contrassegni stabiliti nel precedente art. 1.

Art. 3.

Gli esercenti opifici di imbottigliamento dovranno denunciare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i recipienti di spirito muniti di contrassegni di vecchio tipo, comunque in loro possesso alla data del 1° luglio 1954. La denunzia deve essere presentata, in doppio esemplare, entro il successivo giorno 5 e deve indicare il numero dei recipienti, distintamente per capacità. Nella stessa denunzia si deve pure indicare, sempre distintamente per capacità, il numero dei contrassegni di vecchio tipo ancora non applicati, in possesso dell'esercente.

L'Ufficio tecnico apporrà sui due esemplari la data di presentazione e ne restituirà uno all'interessato.

Art. 4.

Ricevute le denunzie, l'Ufficio provvederà al controllo di esse e all'assistenza alla sostituzione dei vecchi contrassegni applicati ai recipienti con quelli di nuova istituzione. Dell'operazione sarà compilato apposito verbale, dal quale devono risultare la quantità e la specie dei contrassegni di vecchio tipo rimossi dai recipienti e la quantità di quelli eventualmente ancora non applicati, che saranno ritirati dal personale finanziario.

Art. 5.

Nel verbale, di cui al precedente art. 4, sarà indicata la quantità dei nuovi contrassegni consegnati allo esercente e il relativo importo con gli estremi della quietanza di pagamento. Nel determinare tale importo si detrarrà dall'ammontare del prezzo dei nuovi contrassegni il prezzo di quelli vecchi sostituiti ai recipienti e di quelli non usati e riconsegnati dall'esercente, esponendo il relativo computo.

Art. 6.

I contrassegni ritirati, rimossi o non applicati, saranno consegnati dal personale finanziario, insieme col relativo verbale, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che, previo riscontro, disporrà la loro distruzione alla presenza di due funzionari delle imposte di fabbricazione di differente gruppo, i quali compileranno apposito verbale di distruzione, vidimato dall'ingegnere dirigente il servizio e controfirmato dallo ingegnere capo.

Art. 7.

A decorrere dal 15 luglio 1954 gli esercenti la minuta vendita dello spirito non denaturato non potranno smerciarlo, se non in recipienti muniti dei contrassegni stabiliti dal precedente art. 1.

Gli esercenti stessi dovranno denunziare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i recipienti di spirito muniti di contrassegno di vecchio tipo comunque in loro possesso alla data del 15 luglio 1954, anche se viaggianti al loro indirizzo. La denunzia deve essere presentata in doppio esemplare entro il successivo giorno 20 e deve indicare, distintamente per ciascuna capacità dei recipienti, il numero dei medesimi. L'Ufficio tecnico attesterà sui due esemplari la data di presentazione, restituendone uno allo esercente. Provvederà quindi, analogamente a quanto stabilito nei precedenti articoli 4 e 5, alla consegna dei nuovi contrassegni, all'assistenza alla sostituzione e al ritiro dei contrassegni sostituiti. Anche in questo caso è ammessa la detrazione del prezzo dei vecchi contrassegni da quello dei nuovi applicati ai recipienti. Delle operazioni eseguite sarà compilato apposito verbale che, insieme con i contrassegni rimossi, verrà consegnato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che disporrà la loro distruzione con le modalità stabilite nel precedente art. 6.

Art. 8.

Per i recipienti di spirito non denaturato trovati, dopo il 20 luglio 1954, non muniti dei contrassegni stabiliti dal presente decreto, sono applicabili le sanzioni comminate dall'art. 27 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, salvo che si tratti di recipienti denunziati e da regolarizzare a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 9.

L'art. 13 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 10.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1954
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 235. — LESEN

Fac-simile del contrassegno di Stato da applicare ai recipienti contenenti spirito puro

(2989)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1954.

Nomina del Prefetto di Chieti a commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale venne, fra l'altro, provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti nella persona dell'ing. Angelo De Luca;

Considerato che l'ing. De Luca è stato eletto, nelle elezioni politiche del 1953, senatore della Repubblica;

Viste le dimissioni presentate dal senatore ing. De Luca dalla carica di presidente della Giunta predetta, in seguito alla incompatibilità determinatasi fra detta carica e quella di membro del Parlamento, ai sensi della legge 13 febbraio 1953, n. 60;

Considerata la opportunità di affidare al Prefetto di Chieti, nelle more della nomina del nuovo presidente, l'incarico di commissario straordinario della Camera predetta;

Decreta:

Art. 1.

Il sen. ing. Angelo De Luca, essendo stato eletto senatore della Repubblica, cessa, a sua richiesta, dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Chieti, carica incompatibile con quella di membro del Parlamento.

Art. 2.

Il Prefetto di Chieti è nominato commissario straordinario della Camera predetta, assumendo le funzioni del presidente e della Giunta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1954

Il Ministro per l'industria e il commercio
VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MEDICI

(3046)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.
Nomina del presidente dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 222, col quale è riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, e se ne approva il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, col quale è approvato il nuovo statuto dell'Ente predetto;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1951, con il quale l'on. prof. Palmiro Foresi è stato nominato presidente dell'Ente stesso, per il triennio 1951-1954;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, alla nomina del presidente per il nuovo triennio 1954-1957;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. prof. Palmiro Foresi è nominato presidente dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 126 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.319.048 (lire unmilionetrecentodiciannovemilaquarantotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Santeramo (provincia di Bari) della superficie di ettari 63.27.49, espropriati nei confronti della ditta ACCOLTI GIL Pia Porzia di Vito Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2620, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.315.000 (lire unmilionetrecentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 127 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.639.010 (lire duemilioniseicentotrentanovemiladieci) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Mottola (provincia di Taranto) della superficie di ettari 50.26.69, espropriati nei confronti della ditta CASSANO Anna fu Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.635.000 (lire duemilioniseicentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 128 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.494.635 (lire novemilioniquattrocentonovantaquattromilaseicentotrentacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 94.37.85, espropriati nei confronti della ditta CASSANO Francesco fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2283, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale

di L. 9.490.000 (lire novemilioniquattrocentonovantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, numero 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 129 Agricoltura), è stata determinata in L. 579.361 (lire cinquecentosettantanovemilatrecentosessantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Mottola (provincia di Taranto) della superficie di ettari 14.93.18, espropriati nei confronti della ditta CASSANO Grazia fu Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 575.000 (lire cinquecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 130 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.263.757 (lire duemilioniduecentosessantatremilasettecentocinquantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 34.10.88, espropriati nei confronti della ditta CASSANO Tommaso fu Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2641, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.260.000 (lire duemilioniduecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 131 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.756.063 (lire duemilionisettecentocinquantaseimilasessantatre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 82.73.41, espropriati nei confronti della ditta CECI Arturo fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2037, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.755.000 (lire duemilionisettecentocinquantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 147 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.539.605 (lire duemilionicinquecentotrentanovemilaseicentocinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 53.10.51, espropriati nei confronti della ditta CECI GINISTRELLI Paolo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.535.000 (lire duemilionicinquecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 146 Agricoltura), è stata determinata in L. 280.392 (lire duecentottantamilatrecentonovantadue) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 5.96.26, espropriati nei confronti della ditta CECI GINISTRELLI Riccardo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 280.000 (lire duecentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 145 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.177.594 (lire unmilionecentosettantasettemilacinquecentonovantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 20.49.29, espropriati nei confronti della ditta CECI Guglielmo fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2643, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.175.000 (lire unmilionecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 144 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.197.241 (lire tremilionicentonovantasettemiladuecentoquarantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 8.54.88, espropriati nei confronti della ditta CECI Vittorio fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-

nia Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.195.000 (lire tremilionicentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 143 Agricoltura), è stata determinata in L 684.866 (lire seicentottanquattromilaottocentosessantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 6.80.10, espropriati nei confronti della ditta LETTIERI Rosa di Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2481, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 680.000 (lire seicentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Napoli e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 142 Agricoltura), è stata determinata in L 3.014.313 (lire tremilioniquattordicimilatrecentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 243.17.20, espropriati nei confronti della ditta MACARIO Antonio di Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 494, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.010.000 (lire tremilionidiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 141 Agricoltura), è stata determinata in L 820.609 (lire ottocentoventimilaseicentonove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 53.63.80, espropriati nei confronti della ditta MARCHIO Lorenzo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 820.000 (lire ottocentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 134 Agricoltura), è stata determinata in L. 818.281 (lire ottocentodiciottomiladuecentottantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 17.40.10, espropriati nei confronti della ditta MARCHIO Michele fu Lorenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 815.000 (lire ottocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 133 Agricoltura), è stata determinata in L 2.988.200 (lire duemilioninovecentottantottomiladuecento) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Canosa (provincia di Bari) della superficie di ettari 27.73.56, espropriati nei confronti della ditta PELLEGRINO Elia fu Fabrizio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3053, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 del 13 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.985.000 (lire duemilioninovecentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 132 Agricoltura); è stata determinata in L. 7.184.538 (lire settemilionicentottantaquattromilacinquecentotrentotto) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lucera (Provincia di Foggia) della superficie di ettari 69.08.21, espropriati nei confronti della ditta PETRILLI Rosetta fu Nestore e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 780, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.180.000 (lire settemilionicentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 140 Agricoltura), è stata determinata in L. 9.697.786 (lire novemilioniseicentonovantasettemilasettecentottantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del

comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 58.67.96, espropriati nei confronti della ditta PORRO REGANO Nicola fu Felice e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2349, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.695.000 (lire novemilioniseicentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 139 Agricoltura), è stata determinata in L. 3.415.341 (lire tremilioniquattrocentoquindicimilatrecentoquarantuno) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 113.40.96, espropriati nei confronti della ditta SPAGNOLETTI ZEULI Anna Maria fu Onofrio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2569, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.415.000 (lire tremilioniquattrocentoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 138 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.342.803 (lire unmilionetrecentoquarantaduemilaottocentotre) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari) della superficie di ettari 3.59.04, espropriati nei confronti della ditta SPAGNOLETTI ZEULI Anna Maria fu Onofrio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2570, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 9 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.340.000 (lire unmilionetrecentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 136 Agricoltura), è stata determinata in L. 13.539.325 (lire tredicimilionicinquecentotrentanovemilatrecentoventicinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Torremaggiore (provincia di Foggia) della superficie di ettari 130.51.96, espropriati nei confronti della ditta TANDOIA Onofrio fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 4 novembre 1951, numero 1267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 30 novembre 1951 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 13.535.000 (lire tredicimilionicinquecentotrentacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 137 Agricoltura), è stata determinata in L. 2.854.975 (lire duemilioniottocentocinquantaquattromilanovecentosettantacinque) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Torremaggiore (provincia di Foggia) della superficie di ettari 46.19.53, espropriati nei confronti della ditta TANDOIA Onofrio fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.850.000 (lire duemilioniottocentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 1954 (registro n. 9, foglio n. 135 Agricoltura), è stata determinata in L. 1.150.600 (lire unmilionecentocinquantamilaseicento) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Castellaneta (provincia di Taranto) della superficie di ettari 11.66.94, espropriati nei confronti della ditta TARANTO Francesco fu Filippo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4 del 7 gennaio 1953 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.150.000 (lire unmilionecentocinquantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(3017)

Revoca di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Levice (Cuneo), dell'estensione di ettari 625 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 21 giugno 1953, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Massazza (Vercelli), dell'estensione di ettari 600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1952, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Fabrica di Roma (Viterbo), dell'estensione di ettari 300, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 giugno 1953, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Savigliano (Cuneo), dell'estensione di ettari 490 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1946, viene revocata.

La zona di ripopolamento e cattura di Montanera (Cuneo), dell'estensione di ettari 330 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 marzo 1953, viene revocata.

(3004)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Erli (Savona), dell'estensione di ettari 354, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: rio Collarea e mulattiera Praetto;

est: confini con il comune di Castelvecchio;

sud: strada provinciale Erli-Garessio;

ovest: rio Collarea.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Ro Ferrarese (Ferrara), dell'estensione di ettari 321, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: canale condotto Sant'Antonio;

sud: canale Andio Tassona;

est: fossa Nagliati;

ovest: canale condotto Cantarana.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Alassio ed Albenga (Savona), dell'estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: confine del comune di Villanova d'Albenga fino a Cianastre;

est: Cianastre, Madonnetta, Casa Bianca, Bonavia, Colombe;

sud: strada Romana da Colombe fino a Sant'Anna;

ovest: Casa Sant'Anna, Monte Bignone, Castellaro, strada Fontanelle.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Vigatto, Montechiarugolo e Traversetolo (Parma), dell'estensione di ettari 1200 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: linea che, in proseguimento della strada Ritorta a partire dalla cartiera, attraversa il torrente Parma, fino all'incrocio della strada Parma-Mamiano, a sud della villa Maghenzani di circa 400 metri;

est: strada Parma-Mamiano, dal punto precedente all'incrocio con la strada del Pilastro;

sud: strada del Pilastro;

ovest: la strada di Pannocchia, dalla cartiera fino all'incrocio con la strada del Pilastro.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nel comune di Ferrara, frazione Cona, dell'estensione di ettari 399, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada provinciale Ferrara-Comacchio;

sud: canale Val Core e scolo Pallarano;

est: strada comunale Cona-Portomaggiore;

ovest: canale Spino Gnoli.

Per il periodo 1° luglio 1954 30 giugno 1957, i fondi siti nei comuni di Apollosa, Montesarchio, Campli del Monte Taburno e Tocco Gaudio (Benevento), dell'estensione di ettari 2500 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ovest: strada provinciale Vitulanese fino all'incrocio con la strada comunale per Castellone-Stazione Tufara;

sud: strada comunale per Castellone e rione Patrielle, fino all'incrocio con la strada comunale Apollosa-Monte Mauro;

est: incrocio strada comunale Apollosa- Monte Mauro e torrente Lossauro fino all'incrocio con la strada comunale Apollosa per Castelpoto;

nord: incrocio strada comunale Apollosa-Castelpoto con la strada comunale Velarde; detta strada fino all'incrocio con la strada vicinale Greci, indi torrente Costa Mancini fino allo incrocio con la strada provinciale Vitulanese.

(2998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1954, il ricorso proposto in data 10 ottobre 1953 dal sig. Giovanni Tamburrini, avverso la determinazione 22 luglio 1953, n. 04/68853, con la quale la Direzione generale dei monopoli di Stato gli revocò l'incarico di gerente provvisorio della rivendita n. 2 di Lonate Pozzolo, è inammissibile perchè rivolto all'annullamento di un provvedimento non avente carattere definitivo.

(3051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 giugno 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	635,75
» Firenze	624,78	633 —
» Genova	624,78	636 —
» Milano	624,79	636,50
» Napoli	624,75	635,60
» Palermo	624,80	635,75
» Roma	624,77	636,625
» Torino	624,75	633 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	635 —

Media dei titoli del 22 giugno 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,45
Id. 3,50 % 1902	63,80
Id. 3 % lordo	83,70
Id. 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	82,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,125
Id. 5 % 1936	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 22 giugno 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A Lit 624,78
1 dollaro canadese » 636,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,38

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1954

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1954 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1953 al 31 maggio 1954			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
DEFICIT DI CASSA AL 30 GIUGNO 1953				59.063
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive – competenza	1.551.449		1.413.333	
Entrate e spese di bilancio effettive – residui	141.127		440.810	
Totale		1.692.576		1.854.143
In conto movimento capitali – competenza	230.647		66.008	
In conto movimento capitali – residui	9.466		40.848	
Totale		240.113		106.856
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.873.183		1.699.535	
Conti correnti	5.500.223		5.472.612	
Incassi da regolare	907.402		919.327	
Altre gestioni	2.457.451		2.344.740	
Totale		10.738.259		10.436.214
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	607		768	
Pagamenti da regolare	100.035		144.304	
Altri crediti	4.479.421		4.642.582	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.695		6.288	
Totale		4.581.758		4.793.942
Totale generale incassi e pagamenti		17.252.706		17.250.218
Fondo di cassa al 31 maggio 1954		—		2.488
Totale a pareggio		17.252.706		17.252.706

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1954 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.488	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	312		
Pagamenti da regolare	104.374		
Altri crediti	463.831		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	7.056		
Totale crediti		575.573	
In complesso			578.061
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.529.511		
Conti correnti	450.960		
Incassi da regolare	50.707		
Altre gestioni	251.534		
Totale debiti			3.282.712
Situazione del Tesoro (passività)			2.704.651

Circolazione di Stato al 31 maggio 1954:
- metallica L. 6.288 —
- cartacea » 46.918 —
- L. 53.206 —

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(3076)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1954

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.224.331.362,29
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		9.922.750.347,92
Portafoglio su piazze italiane	»		242.879.55 .061,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		56.152.772,12
Anticipazioni	»		85.508.140.268,50
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		1.320.000.000 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		68.875.884.584,30
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		30.469.195.204,14
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		670.850.836.466,91
Partite varie	»		3.661.259.067,29
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo Speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 6.111.800.000)	L.		17.334.622.326,40
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		260.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		18.188.443.566,81
Spese	»		5.392.793.404,30
	L.		1.985.295.591.403,46
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.568.513.954.614,77
	L.		4.553.809.546.018,23
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		44.124.632,26
TOTALE GENERALE	L.		4.553.853.670.650,49

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.347.999.922.050 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		13.757.281.783,74
Depositi in conto corrente liberi	»		44.808.792.787,89
Conti correnti vincolati	»		437.677.239.740,72
Creditori diversi	»		112.211.727.344,28
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		—
Conto corrente del Tesoro (Fondo speciale articolo 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325)	»		—
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	61.592.026.753,57	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	40.343.165.471,73	21.248.861.281,84
Rendite del corrente esercizio	L.		5.512.846.973,19
	L.		1.983.216.671.961,66
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.020.242.105 —	
Fondo di riserva straordinario	»	758.677.336,80	2.078.919.441,80
	L.		1.985.295.591.403,46
Depositanti	»		2.568.513.954.614,77
	L.		4.553.809.546.018,23
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		44.124.632,26
TOTALE GENERALE	L.		4.553.853.670.650,49

(3075) *Il Governatore:* MENICHELLA *Il Ragioniere generale:* PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE ANTICHITÀ E BELLE ARTI

Diario della prova grafica e orale del concorso al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure in Firenze

Si avverte che le prove del concorso al posto di direttore dell'Opificio delle pietre dure in Firenze avranno luogo presso l'Istituto d'arte di quella città nei giorni 2 luglio (prova grafica) e 3 luglio (prove orali).

(3074)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Graduatoria generale del concorso ad undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova (grado 11° gruppo B) nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1953, col quale è stato indetto un concorso, per esami e per titoli, a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*, dei capitecnici chimici);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per esami e per titoli a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*, dei capitecnici chimici), indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1953:

COGNOME E NOME	Media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica	Punto riportato nella prova orale	Punto attribuito per i titoli prodotti	Votazione complessiva
1. Venturini Pietro	7,00	8,88	0,50	16,38
2. Rocchi Giuseppe	8,75	7,35	—	16,10
3. Sorbello Ignazio	8,25	7,75	—	16,00
4. Ricca Antonio	7,00	8,35	0,20	15,55
5. Parrini Lorenzo	7,75	7,75	—	15,50
6. Schirinzi Giuseppe	7,50	6,62	—	14,12
7. Ciaramella Angelo	7,00	6,60	—	13,60
8. Gerace Demetrio	7,00	6,00	—	13,00

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso di che trattasi, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

COGNOME E NOME	Media dei punti riportati nelle prove scritta e pratica	Punto riportato nella prova orale	Punto attribuito per i titoli prodotti	Votazione complessiva
1. Venturini Pietro	7,00	8,88	0,50	16,38
2. Rocchi Giuseppe	8,75	7,35	—	16,10
3. Sorbello Ignazio	8,25	7,75	—	16,00
4. Ricca Antonio	7,00	8,35	0,20	15,55
5. Parrini Lorenzo	7,75	7,75	—	15,50
6. Schirinzi Giuseppe	7,50	6,62	—	14,12
7. Ciaramella Angelo	7,00	6,60	—	13,60
8. Gerace Demetrio	7,00	6,00	—	13,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1954
Registro n. 24 Esercito, foglio n. 100. MASSIMI

(2976)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Forlì di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto n. 10521 del 16 luglio 1953, con cui furono dichiarate le vincitrici del concorso stesso;

Vista la lettera in data 30 maggio 1954, con cui la signora Bertozzi Maria Maddalena dichiara di rinunziare alla condotta ostetrica di Corniolo di Santa Sofia;

Considerato che pur essendo scaduto il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria possa farsi luogo, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, alla nomina della candidata dichiarata idonea che segue nella graduatoria la rinunciataria se questa abbia conseguito altra nomina;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Berti Maria Candida è dichiarata vincitrice del concorso di cui in narrativa per la sede di Corniolo di Santa Sofia.

Forlì, addì 7 giugno 1954

Il prefetto: MAZZA

(3073)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.